



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

CONTRATTI E
 OBBLIGAZIONI
 IN GENERE

R.G.N. 12894/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 2434
 Rep. 799

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Presidente -
- Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere - Ud. 21/12/2010
- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12894-2005 proposto da:

BVOMSS57L56E625W, rappresentata e difesa da se medesima ex art.86 cpc elettivamente domiciliata in ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato

- ricorrenti -

2010

nonchè contro

1637

COND VIA BENEVENTO in persona del Liquidatore pro tempore;

- intimato -

avverso l'ordinanza ^{con. 662/05} del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 29/04/2005; (Ser. Vol. Giurisd. - ESIP N° 1242/04)

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/12/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato . con delega depositata
in udienza dell'Avvocato
difensore di se stessa che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.





- Condominic

Benevento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. _____ ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza depos. in data 29.04.05 con la quale il Tribunale di Benevento ha liquidato ai sensi dell'art. 28 e ss. legge n. 794/1942 il compenso per l'attività professionale svolta dalla stessa ricorrente in favore del Condominio _____ di via Meomartini 3 in Benevento. Il ricorso si articola in 4 motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; il condominio intimato, non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i 4 motivi del ricorso, l'esponente contesta: la violazione della legge n. 794 del 1942. e della tariffa professionale; lamenta : l'omessa determinazione degli interessi dovuti per la costituzione in mora del condominio ; la mancata rivalutazione monetaria della somma liquidata; l'omesso controllo dell'accettazione del credito da parte del condominio; l'omessa analitica individuazione di ciascuna delle voci (diritti ed onorari) decurtate da parte del tribunale ed infine l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.

Le doglianze – esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione – sono chiaramente infondate.



L'esponente assume che il credito del professionista " *non può che trovare tutela nella disciplina generale delle obbligazioni sicché la parcella quale atto unilaterale ricettizio produce effetti dal giorno della conoscenza di esso da parte del destinatario....*" E poiché in camera di consiglio il Condominio si era detto pronto all'adempimento, ma poi non aveva versato " *neppure un acconto*".... , la mora del debitore era *incontrovertibile*". Gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria si desumerebbero poi " *preventivamente sulla base dell'appartenenza del creditore alla categoria economica dei liberi professionisti*".

Le censure sono infondate. Quanto alla decorrenza degli interessi il tribunale ha ritenuto che da parte dell'assemblea condominiale non vi era stato in realtà alcun riconoscimento del debito nella misura richiesta dal legale. Pertanto poiché nella fattispecie era sorta controversia sul *quantum* , gli interessi e il preteso maggior danno da svalutazione monetaria (che nella fattispecie non risulta sia stato oggetto di precedente istanza), restano soggetti alle comune regole di cui all'art. 1224 c.c., postulando il verificarsi della *mora debendi* (Cass. n. 5004 del 28.4.1993)



Peraltro questa S.C. ha precisato al riguardo che ..." se è vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nel D.M. 14 febbraio 1992, n. 238 prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, quando tuttavia insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita definizione), sicché è da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice - e non da prima che va riportata la decorrenza degli interessi (Cass. n. 5240 del 29/05/1999; Cass. n. 11777 del 07/06/2005).

Quanto all'omessa analitica individuazione di ciascuna delle voci (diritti ed onorari) decurtate da parte del tribunale, si rileva che la censura è generica, in quanto la ricorrente si è limitata a trascrivere solo le varie parcelle, senza l'indicazione delle specifiche voci decurtate o pretermesse a suo avviso ingiustamente. Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può



formare oggetto di sindacato in sede di legittimità a meno che l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (Cass. n. 14011 del 12.11.2001; Cass. n. 18086 del 07/08/2009). La ricorrente infatti ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che ritiene violate e degli importi considerati, al fine di consentire il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, in quanto l'eventuale violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi di *error in iudicando* e non in *procedendo* (Cass. 6864 del 25.5.2000; Cass. n. 15172 del 10.10.2003)

Il tribunale invero ha comunque correttamente motivato le proprie determinazioni (con valutazione peraltro non censurabile in questa sede) ed ha liquidato le somme per l'intero giudizio (sia per la fase cautelare che per quella di merito) richiamando esplicitamente la complessità della causa, l'attività prestata e l'esito del giudizio di merito, " *in una con le tariffe vigenti, per ciò che concerne i diritti all'epoca in cui l'attività è stata svolta*" .

Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso .



In Roma li 21 dicembre 2010

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Gaetano Antonio Bursese)

IL PRESIDENTE

(dott. Luigi A. Rovelli)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 02 FEB 2011

IL CANCELLIERE GI

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI